

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 35 (1966)
Heft: 2

Artikel: Appunti di storia della Valle di Poschiavo
Autor: Tognina, Riccardo
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-27941>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 15.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Appunti di storia della Valle di Poschiavo

(VI continuazione)

Il Libro Quarto degli statuti landolfini

d) Il giudice competente nelle cause civili

Il cap. 66 degli statuti landolfini, il quale recita che il « Podestà... sia tenuto, et debba haver diffinito (inffra venti giorni prossimi dopo il dì della cominciata causa) tutte le cause le quali sotto di lui saranno agitate ... et che saranno statte de libbre 5 imperiali et da lì in giù », dice sommariamente che il capo del comune e della giustizia locale era autorizzato a pronunciare sentenze come giudice unico.

Il cap. 68 recita testualmente che se « sarà stato la volontà delle parti », il Podestà possa et debba in tutte le cause civili fare, et profferire sententia *interlocutoria* per se stesso, senza havere consilio de savij ». Poteva comunque chiedere consiglio a uno o due « savij di Poschiavo o d'altri luoghi... ». Le sue sentenze (interlocutorie) erano gratuite e inappellabili.

Il codice distingueva dunque la sentenza 'interlocutoria' e la sentenza 'definitiva'. La prima dispone e concede, pendente la lite, di ricorrere a tutti i mezzi istruttori necessari per preparare la sentenza definitiva.

Gli statuti del 1550 conferiscono però al Podestà anche il potere di emettere « sentenzie deffinitive ». Il codice del 1812 precisa: « Se la causa arrivasse o eccedesse il valore di 50 scudi d'argento, sarà in arbitrio dell'attore, ... il trattarla nel Magistrato ».

e) Del diritto di appello

Se una parte si sente lesa da una sentenza, può appellare rivolgendosi a un tribunale superiore al primo e chiedendogli la revisione del giudizio. Secondo gli statuti del 1550 l'appello è ammesso solo per questioni concer-

nenti somme superiori ai 5 rainesi. L'autorità superiore al Podestà era il tribunale civile, i cui giudici (giusdicenti) si chiamano accolàdri. Le parti avevano 5 giorni di tempo per presentare prove e controprove. Il tribunale era tenuto a emettere la nuova sentenza non più tardi di un mese dall'appello. Nel caso contrario era passibile di multa. Si vedrà in altra parte di questi 'appunti' come gli amministratori del comune esercitavano con rigido controllo sia del « vicino » nel godimento dei suoi diritti e nell'osservanza dei suoi doveri, sia dei magistrati.

Il tribunale di appello poteva essere ampliato con membri autorevoli del consiglio comunale « o vero d'altri savi di Poschiavo, o de li savi de le terre de la Cha de Dio, non sospetti... ».

I rapporti di carattere costituzionale e amministrativo tra il Comune di valle e la vicinia di Brusio emergono anche dal Codice civile. Gli statuti del 1812 prescrivono ad es. che le sentenze di 1.^a istanza pronunciate dal luogotenente di Brusio potevano essere trattate, in appello, dal Podestà, se l'importo in questione non superava le lire 150. Per somme maggiori era competente solo il tribunale d'appello.

Non era ammesso l'appello quando erano in questione cifre inferiori alle 100 lire, sentenze di seconda istanza, sentenze basate su un giuramento decisivo, su una cosa nota o confermate dall'appellante, per vizio di forma ecc.

Gli statuti del 1812, una eloquente prova che il legislatore poschiavino sapeva seguire il cammino del progresso (e i bisogni della comunità), conoscono sia l'effetto « sospensivo » sia l'effetto « devolutivo » della revisione di una sentenza. Per il primo s'intende la sospensione di un *obbligo*, ad es. di prestare alimenti, ciò che tenor legge bisognava negare, il secondo prevede invece il trapasso di un *diritto*, ad es. il diritto al godimento di dati beni, da una persona ad un'altra persona.

f) Conclusione

Con gli « Statuti della Valtellina » (la Valtellina era allora baliaggio comune delle Tre Leghe) gli statuti poschiavini appartengono, come si è già detto, all'area del diritto italiano.

È interessante a tale riguardo la decisione della valle di Poschiavo di entrare a far parte della Lega Caddea e di invocare la protezione di un principe la cui sede era situata sul versante nord delle Alpi. L'ambita indipendenza e la necessaria sicurezza le potevano essere garantite solo dalle leghe retiche.

Nella pergamena del 29 settembre 1408 il capo della diocesi di Coira e della Lega Caddea nomina e conferma solennemente gli statuti di Poschiavo e Brusio: « Item debemus admittere et consentire, quod dominus episcopus curiensis constituat in territorio nostro de Pusclafio unum potestatem seu judicem, ita tamen quod is juret unicuique reddere justiciam secundum jura et consuetudinem dicti territorii. Et potest et debet idem potestas exigere et

imbursare omnes emendas, mulctas, et banna secundum *statuta* dicti territorii, que quidem *statuta* consentimus per dominum episcopum imutanda per declarationem additionem seu imminutionem, si domino episcopo videbitur expedire, accedente tamen huius modi immutazioni consilio prudentium virorum ex hominibus territorii de Pusclafio et aliorum hominum ecclesie curiensis ».

Seguiranno altre conferme degli statuti poschiavini e brusiesi negli anni 1428 e 1492. Le relative pergamene si trovano nell'archivio comunale. Quella del 1628 dichiara che gli abitanti della valle pregano il Vescovo perché voglia « *tanquam dominus generalis dictae terrae pusclaff statuta eorum civitatis generose confirmare* ». Il Vescovo li confermò con la riserva che essi « *prout nobis melius visum fuerit, corrigere, addere, mutare, diminueri, et omnia alia facere quae nobis licuisset ante confirmationem dictorum statutorum facere et oordinare...* ».

Degli statuti dei secoli 14^o e 15^o nulla si sa di preciso, non esistendone nemmeno una copia. Le nostre cognizioni del diritto poschiavino risalgono solo al 1550, anno in cui furono pubblicati i cosiddetti statuti landolfini. Della legislazione precedente si ha un unico frammento, una legge dell'11 maggio 1542 la quale prescrive che ogni « vicino » è tenuto a frequentare l'arringo e che 40 uomini del comune di Poschiavo e Brusio erano chiamati a nominare il podestà (ciò dopo l'accordo del 25 giugno 1537 tra il Vescovo di Coira e il comune, secondo il quale Poschiavo riscattava i diritti del capo della lega). Questi elettori, chiamati la « *quarattia...*, la quale rappresentava tutto l'arengo, et università di Poschiavo », fanno pensare al Consiglio maggiore degli statuti italiani.¹⁹⁾

Che gli statuti landolfini sono stati preceduti da altri lo conferma già la prima pagina di questi: « *LI STATUTI, LE ORDINATIONI ET LEGGI MUNICIPALI, de la terra, et territorio di Poschiavo, estratti da li statuti antichi del detto comune, et in uno volume ridotti nel 1388, di novo reformati, confirmati, et approbati - per Dolfino Landolfo dalla latina nella volgare lingua tradotti. Poschiavo 1550* ».

Degli statuti del 1667 l'introduzione dice che furono riveduti da « *molti discreti et prudenti homini de la ... comunità a ciò eletti e deputati* » e che furono in seguito approvati dal Consiglio generale. La ristampa avvenne di nuovo a Poschiavo, presso « *Barnardo Masella e Antonio Landolfo l'anno 1667* ».

La presentazione dell'edizione del 1741 (approvata nel 1757) osserva: « *... accresciuti (gli statuti) nel bisognevole, sminuiti nell'inutile, chiariti ad intelligenza de' Giusdicenti in un Governo Democratico* ». L'arringo riunito in Piazza, accettandoli ne « *decreta la totale esatta ed inviolabile osservanza* ». Questa edizione non fu stampata. È la prima che conta tre libri invece di quattro, l'Economico, il Criminale e il Civile.

¹⁹⁾ Cfr. ad es. *Le Ordinazioni antiche e moderne della Comunità di Poschiavo* del 1573 (vol. scritto a mano, nell'Archivio comunale di Poschiavo), pg. 86.

L'ultima edizione, che si accosta a quella del 1757, risale al 1812. Furono necessari cambiamenti sostanziali soltanto nel diritto penale. Nell'archivio comunale si trovano i protocolli delle sedute della commissione di revisione: « La correzione degli statuti dell'anno 1810 al 1812, terminata nel 1912. La necessità di compiere quest'opera si perché abbiassi una volta ad essere una legge fissa e proporzionata ai nostri tempi, come anche stante la varietà d'un volume all'altro scritti essendo tutti di diversa mano ed interpretati a talento e perché il volume di comunità tutto lacero exige nova copia onde l'opera venisse ad essere promulgata si porrebbe alle stampe e tutti gli esemplari sarebbero eguali ». — Allora anche la veste esteriore di una legge aveva il potere di spingere un comune a rivedere la sua costituzione e le sue leggi.

Nel 1812 Poschiavo apparteneva già al Cantone dei Grigioni, il quale non era più un semplice alleato della Confederazione svizzera ma ne era finalmente parte integrante. Il titolo della nuova edizione degli statuti suona perciò: « Statuti ... della comunità di Poschiavo nel Cantone de' Grigioni, confederazione Elvetica, estratti da' volumi degli Statuti et Ordini antichi del medesimo comune degli anni 1388, 1474, 1549 (stampati nel 1550), 1573 e 1667 ». Essi uscirono a Sondrio presso la tipografia di Giuseppe Bongiascia.

* * *

I primi statuti poschiavini datano da un'epoca in cui dal lato del diritto pubblico ebbe luogo una grande svolta. I sostenitori dell'Impero, che allora era di nazionalità tedesca, consideravano l'imperatore come fonte del diritto, e affermavano quindi la 'personalità' della legge.

Ma sotto la dominazione degli imperatori tedeschi l'Italia si sentiva a disagio. Sorsero così i famosi *comuni italiani*, manifestazione della volontà di proclamare e difendere l'autonomia locale e regionale. Questo movimento politico, volente o nolente, dichiarava la guerra al feudalismo imperante.

Al giurista umbro Bartolo da Sassoferrato (1314-1357) che fu uno dei primi ad applicare i metodi propri dell'indagine giuridica e che lasciò una profonda traccia nel campo del diritto, non sfuggì l'evoluzione in atto. Spetta a lui il merito d'aver fissato i termini di un nuovo diritto pubblico. Al posto della 'personalità' della legge — chiesta a gran voce da Dante che riteneva solo l'imperatore capace di garantire la pace e la giustizia alla società umana — Bartolo chiese il riconoscimento giuridico dell'autonomia dei comuni che potevano bastare a se stessi, e quindi la 'territorialità' della legge. Tale principio offriva a ogni centro la possibilità di darsi il suo statuto, le sue leggi e di governarsi indipendentemente.

In questo quadro possono essere collocati anche gli statuti del Comune di Poschiavo. Esso non era un grande centro. Ma ebbe la fortuna di trovarsi nell'area di influsso dei grandi comuni italiani prima e di far parte dello Stato delle Tre Leghe poi, in cui il comune era un piccolo stato nello stato.²⁰⁾

²⁰⁾ Cfr. ad es. il mio saggio sul *Comune grigione*, Quaderni Grigioni Italiani, XXXIII, 2, 81-101.

Interpretazione e applicazione delle leggi

Le leggi non erano lettera morta nel « vecchio commune » di Poschiavo. Lo attestano in prima linea le numerose revisioni degli statuti, che di volta in volta venivano « accresciuti nel bisognevole, sminuiti nell'inutile e chiariti nell'oscuro... ». Lo prova anche il fatto che le autorità amministrative comunali non si limitavano ad accogliere o a respingere le petizioni dei cittadini; si accertavano anche come questi interpretavano ed eseguivano le deliberazioni dell'autorità: se ad es. una partita di legname da costruzione chiesta ed ottenuta veniva adoperata per lo scopo indicato (ad es. per il restauro di uno stabile) o se invece ne veniva fatto illecito commercio.

Nell'archivio comunale di Poschiavo è deposto un libro scritto a mano, rilegato in pelle, intitolato LE ORDINAZIONI Antiche e Moderne della Comunità di POSCHIAVO, il quale prova come la comunità politica poschiavina fosse gelosa del suo diritto, come lo conoscesse e come lo rispettasse. Dalla prima pagina si rileva che nel 1549 le « ordinazioni della Comunità » vennero pubblicate et confirmate dinanzi a tutto il popolo..., ed il simile si debbe fare ogni anno quando si muteranno li officij ». Secondo questo libro-protocollo, il 1. maggio 1556, sei anni dopo la pubblicazione degli statuti landolfini, venne « convocato il Consiglio... insieme con più persone delle contrade al numero di cinquanta... per far ordinazioni e stabilire quello sia utile, et onore del Commune ». All'ordine del giorno erano « il bettolare vino al minuto », ¹⁾ l'apertura di una taverna in ogni frazione o gruppo di frazioni (Aino, Prada e Campiglione), la nomina dei due ambasciatori di Poschiavo e Brusio alla dieta, la questione del porto di armi, la sicurezza lungo la « strada regale dietro il Lago, a tempi de nievi (neve, nevi), et a tempi delle piogge, per le lavine, e per le ruvine, in grandissimo danno delle persone et delle mercanzie » (per cui si proibì di tagliare legname in quella zona), ecc.

Il cittadino era anche cosciente dell'importanza delle singole cariche, della responsabilità dei singoli « ufficiali » e del fatto che « un'autorità non poteva esercitare il controllo di se stessa. Benché l'art. 34 del Libro Primo degli Statuti del 1550 prescrivesse che « li rasonati... per il sagramento suo debbano vedere, esaminare ed maturamente calchulare la administracione fatta per il Decano, Officiali et Procuratori delle Chiese », tale competenza venne col tempo rivendicata dalla « drittura » per cui una decisione assembleare suona: « et non che la Drittura faccia lei li Conti, ma che detti Rasonati (revisori) salvino et salvar debbano l'ordine fatto... et che al termine di otto giorni habbino revisti detti libri et conti... ». ²⁾

I principi della democrazia volevano essere rispettati anche dal lato della distribuzione delle cariche. Il Podestà e i Consiglieri non potevano essere contemporaneamente ambasciatori, cioè rappresentanti del comune alla dieta

¹⁾ Secondo gli statuti del 1550 a Poschiavo esisteva già una taverna del « commune ».

²⁾ Una simile situazione si verifica oggi in quanto le autorità amministrative comunali approvano i conti consuntivi al posto dell'assemblea politica.

dello Stato delle Tre Leghe. Se poi i cittadini secondo un verbale chiedevano che «li ufficiali» del comune, ossia i funzionari amministrativi fossero «persone sufficienti», è segno che l'assemblea dei cittadini sapeva distinguere la buona amministrazione da quella dannosa alla comunità. Chi aspirava all'ufficio di notaio doveva ad es. sottoporsi ad un «esame». In omaggio agli Articoli di Ilanz, il comune si aggiudicò il diritto di «eleggere et costituire uno curato o sia plebano, nella Parrocchia di S. Vittore» e di «decidere et conoscere sopra le cause ecclesiastiche, et sopra le liti de matrimoij, che occorreranno nella comunità».

I rapporti tra lo stato e i comuni e soprattutto la ampia autonomia comunale anche nell'amministrazione della giustizia risulta ad es. dal verbale di una assemblea comunale del 3 febbraio 1565. Il «fare pratiche» per sè e altri ossia l'assumere incarichi da parte di rappresentanti dei comuni per qualsiasi compenso («oro, argento, mangiare et bere...»), i quali non avevano niente a che fare con l'ufficio di cui erano investiti, veniva considerato dalla Dieta come un abuso, come una «delinquenza» da punire. Ma il diritto di punire era prerogativa dei comuni.

La prassi indusse col tempo le autorità a rendere più esplicite anche le disposizioni sulla pesca nel senso di proibire in ogni tempo l'uso di reti e di consentire invece l'uso di altri «ingegni come reti di mantello, spaderne, fro-sche... salvo però che doi mesi dell'anno non si possi pescare con nessuna sorte d'ingegni, nè pigliare alcuno pesce per qualsivoglia modo, cioè da S. Michele sin alle Calende di dicembre».

I processi alle streghe

(Queste pagine sono la continuazione del capitolo dedicato all'interpretazione e applicazione della legge. Per il posto che i processi alle streghe occupano nella storia locale ho dato alla loro trattazione un titolo proprio).

a) Cenni generali

La forca era il simbolo dell'onnipotenza giudiziaria del vecchio comune retico. Dopo la presentazione dei libri dello statuto valligiano, di cui tanta parte è dedicata alla giustizia, rivolgiamo la nostra attenzione al modo in cui questa era amministrata nei riguardi della stregoneria come fenomeno non locale ma universale.

Gli statuti permettevano come si è visto l'esistenza di streghe, chiedevano la loro condanna e vedevano nella tortura il mezzo più efficace per condurre vittoriosamente a termine l'istruttoria.

L'uomo moderno, ormai lontano da molte vecchie credenze, non può fare a meno di chiedersi: che cosa è una strega? Eccone una descrizione: «La strega è una donna che di tempo in tempo si reca a cavallo di una scopa al ballo delle streghe dove patteggia col diavolo e si impegna a compiere male-

fatte attraverso la magia. Per compiere le sue imprese la strega può assumere altre forme. Essa nega, giurando, l'esistenza di Dio». ³⁾

Gli elementi che compongono la strega secondo il *Dizionario delle superstizioni in terra tedesca* sono infatti i seguenti:

1. il patto col diavolo,
2. l'eresia, cioè il credere cose false,
3. la magia danneggiatrice, per la quale si arrecano danni materiali e morali all'uomo,
4. il volo alle riunioni delle streghe,
5. la facoltà di trasformarsi in animali.

Quali sono le origini della figura della strega e dei processi alle streghe? Qualcuno, almeno nello Stato delle Tre Leghe, ha voluto vedere l'inizio della lotta contro le streghe nel primo processo di stregoneria celebrato a Thusis nel 1434. Ma esso risale a tempi più remoti.

Come mai l'uomo ha potuto «costruire» questo ritratto fisico, spirituale e psicologico della strega? I primi due elementi del concetto di strega, il patto col diavolo e l'eresia, hanno le loro radici nella teologia del Medioevo, mentre gli altri elementi, la magia danneggiatrice, il volo e la trasformazione in animali, derivano dalle credenze di vari popoli. ⁴⁾ Le basi dello sviluppo del culto delle streghe nelle terre di lingua tedesca vanno ricercate nella mitologia, nei racconti favolosi e nelle credenze dell'antica nazione germanica.

Agli inizi si chiamava strega uno spirito femminile che volava intorno e uccideva e mangiava bambini. La strega era per i nordici non una donna di carne ed ossa ma un demone. La fantasia dell'uomo vi ha però spesso visto una figura umana.

La superstizione non si riscontra però solo presso i popoli germanici. Gli dei dell'Olimpo in Grecia secondo le credenze popolari sono fisicamente simili agli uomini, vivono come gli uomini e sono, ognuno in un dato settore della vita quotidiana, onnipotenti. Essi dominano sopra i fenomeni naturali, fanno maturare o distruggono i raccolti, tengono calmo il mare o vi suscitano tempeste e si mettono con l'uno o l'altro degli eserciti in guerra. L'uomo, per cattivarsi la loro benevolenza, sacrificava loro animali e persino vite umane.

La magia era presente ed operante anche nell'antica Roma. Cicerone racconta che dopo un grande processo il giudice Curio non poté tenere il previsto discorso perché il reo, affetto di magia, gliel'aveva fatto dimenticare. Vari scritti dell'antica Roma affermano che la credenza circa la possibilità dell'uomo di trasformarsi in animali era diffusa. Negli scritti di Ovidio, Orazio, Seneca si parla della civetta come di un uccello nemico dell'uomo che di notte riposa sopra i bambini e offre loro il suo latte avvelenato. Plinio, il grande naturalista, morto nel 79 d. Cr., afferma di non saper classificare la civetta, uccello di malaugurio.

³⁾ Cfr. M. Schmid e F. Sprecher, *Zur Geschichte der Hexenverfolgungen in Graubünden*, Coira 1919, 10.

⁴⁾ Cfr. Soldans *Geschichte der Hexenprozesse*, Stoccarda 1880, vol. I, 14-238.

La maschera, oggi un mezzo per nascondere il viso e per divertire il pubblico a carnevale, nei secoli passati aveva tutt'altro significato. La larva romana era una donna cattiva, una maga che tentava persino di uccidere.

Le malattie contagiose, la siccità, le alluvioni, i terremoti, i franamenti erano una prova della presenza dei demoni. Il Medioevo non riuscì a rifiutare l'eredità dell'era antica e continuarono così ad esistere, come dice S. Agostino, i due mondi chiamati *civitas dei* e *civitas diaboli*. La Chiesa, giunta alla certezza che «la magia è un fenomeno pagano», cominciò a cacciare gli eretici, coloro che professavano e diffondevano dottrine false o ritenute tali, dalle comunità cristiane. Carlo Magno ordinò che chi «accecato dal diavolo come i pagani credesse che una persona potesse essere una strega e la condannasse a morte, doveva essere punito con la morte». ⁵⁾

Come mai ancora nel secolo 18. si credeva alle streghe e perché si condannavano sempre ancora a morte?! Nel 1183 la Chiesa e l'Impero vennero ad un accordo circa i rapporti dell'uomo con la Chiesa. Chi non accettava alla lettera gli insegnamenti della Chiesa, era da considerare un disubbidiente, un eretico che doveva essere punito. E la sua pena non poteva essere che la morte sul rogo.

Dall'eresia ai processi alle streghe il passo fu breve. Il già citato giurista Bartolo da Sassoferrato si dichiarò favorevole alla morte sul rogo delle streghe per una ragione «biblica». Le streghe, diceva Bartolo, debbono essere bruciate perché secondo l'insegnamento di Gesù («Io sono la vite e voi siete i tralci»), chi non appartiene alla sua comunità deve essere eliminato come una vite secca.

La posizione di Bartolo fu determinante dal lato della punizione delle streghe, considerate creature eretiche. Alle persone ree di stregoneria si cominciò, secondo la sua dottrina, a infliggere la morte sul rogo.

Chi, quale autorità si incaricava di processare le streghe? È interessante a tale riguardo il passo che segue, tolto da uno studio recente:

«Le autorità (civili) di Lucerna erano gelose dei loro diritti specialmente nei riguardi del clero. Perciò questo non avrebbe avuto nessun successo proponendo la revisione del procedimento dei processi». ⁶⁾

Nello Stato delle Tre Leghe la giustizia era, come s'è visto, nelle mani dei comuni, autonomi e pure gelosissimi dei loro diritti e soprattutto di quello penale. Esistono però prove che le autorità statali erano preoccupate per il modo in cui il libero cittadino poteva essere indicato come «reo» di stregoneria. Nel 1667 la dieta inviò infatti un messaggio ai comuni, nel quale si raccomandava loro

1. di arrestare persone sospette di stregoneria solo se cinque, sei, sette cittadini attendibili potevano testimoniare affermativamente in merito;

⁵⁾ Cfr. Soldan, l. c., 128-130.

⁶⁾ Cfr. J. Schacher, *Das Hexenwesen im Kanton Luzern nach den Prozessen von Luzern und Sursee 1400-1675* (tesi di laurea eseguita sotto la guida del prof. Vassella di Froborgo), pg. 79.

2. che la tortura nel corso dell'istruttoria fosse comandata dal giudice (a Poschiavo dal podestà);
3. che durante l'interrogatorio non si esercitasse nessuna pressione;
4. di ricorrere, sì, alla tortura, ma di badare all'età e al fisico dell'imputato;
5. di constatare innanzi tutto se sul corpo del « reo » si trovasse il famoso bollo, indizio grave che dava via libera alla tortura se necessaria ».

A questo messaggio del 1667 ne seguì un secondo nel 1716. La dieta pregava in questo le autorità comunali di nominare « autorità con timor di Dio » perché la giustizia fosse amministrata in maniera da escludere durezza e abusi, in maniera da sradicare il male e coltivare il bene (!). A questa buona raccomandazione seguiva il vecchio ritornello: « Se le autorità possono constatare un'azione criminale, procedano con diligenza e prudenza, andando fino in fondo e condannando senza remissione ».

Il corpus delicti non mancava mai: una porta sfondata, una casa bruciata, un capo di bestiame malato o perito, una frana, un'alluvione, un infortunio con conseguenze più o meno gravi. Altra cosa era il ricercare, individuare, interrogare e punire il « reo ».

Ma prima vogliamo sottolineare ciò che risulta dai due messaggi citati: uno, che le autorità statali potevano esprimere solo desideri, raccomandazioni e norme; due, che esse consideravano la stregoneria come una realtà. Sentiamo al riguardo un importante testimone della metà del secolo 18., Nicola Seererhard, parroco e autore di un importante documento sulle Tre Leghe; *Einfalte Delineation aller Gemeinden gem 3 Pündten von 1742*:

« Nessuno pensi che io creda tutto quello che si racconta e si scrive in fatto di spiriti e demoni o che io dia molto peso a simili cose, perché so bene che queste le può credere soltanto chi è diabolicamente accecato. Nessuno può comprendere e accettare queste cose, e io le annoto solo curiositatis gratia, per far cioè vedere quello che il popolo ignorante crede ». E continua: « Che veramente ci sono spiriti ce lo provano la Parola di Dio e le nostre esperienze. Io so bene che spesso si tratta solo di falsa immaginazione nata dalla fallacia optica, dal veder male ciò che accade, specialmente ciò che accade alle persone timide, che si spaventano al solo muoversi di una foglia ».

Inutile sottolineare il travaglio di quest'uomo, colto e conoscitore della Sacra Scrittura e al tempo stesso figlio del suo tempo, di giungere alla verità, per sé e per gli altri. Rivolgendosi alla Chiesa dichiara: « Quanti esempi dimostrano quale piaga sia quest'arte diabolica. Le autorità ecclesiastiche faranno bene ad essere severe con queste streghe. Contribuirebbero al crollo del regno di satana e avvicinarebbero gli uomini al Regno di Dio. Bisogna separare la pula dal grano ».

b) I processi poschiavini

1. La base legale

Il capitolo 33. del libro II degli statuti del 1550 autorizza l'autorità giudiziaria a far ricorso alla tortura nei casi di assassinio, avvelenamento,

malefico, incanto, ecc. Gli statuti del 1757 nei riguardi delle streghe sono più espliciti. Se « alcuno sarà ritrovato reo di sortilegio cioè di patto col demonio per sortire qualche intento di lussuria, di vendetta o simili, sii presentato in piazza sotto la berlina e indicapitalmente bandito, cosicch  rompendo li confini del bando sii decapitato (cap. 15) ».

Lo stesso statuto divide le streghe in due categorie, in quelle che esercitano la loro « arte » senza danneggiare il prossimo e in quelle che lo colpiscono materialmente e moralmente. Il paragrafo 1 del cap. citato recita: « Se veramente alcuno sar  retrovato reo di magia preternaturale o di... stregheria et che non abbia apportato nessun danno al pubblico o al prossimo sar  condannato, se maschio alla galera perpetua, e se donna a una severa sanguinosa frusta col bando capitale, sotto pena d'esser abbruciata se romper  li confini ». — Paragr. 2: « Se veramente tal mago, strega o stregone, avr  apportato del danno al pubblico con incendij, danno della campagna o simili: oppure al prossimo con insegnar con affetto l'arte malefica ad altri, con aborti, infanticidij, homicidij, ... con farle precipitare bestiame, inaridire frutti e qualunque simile danno riguardevole, tal mago, strega o stregone, sar  condannato ad essere abbruciato vivo nel fuoco e sepolte le ceneri sotto al patibolo, con la confisca dei beni ».

2. *Il luogo della tortura*

La sede della giustizia era ed   tuttora il vecchio municipio in piazza comunale, un edificio poco decoroso dotato per  d'una imponente torre del Trecento le cui facciate esterne sono purtroppo state sciupate aprendovi certe finestre e adibendo parte della costruzione a scopi nuovi. Se la Torre comunale rappresent  dapprima l'incondizionato potere dei Milanesi, in seguito fu il simbolo dell'autonomia comunale retica. La piazza, la torre, la sala del Consiglio e il salone del municipio dove fino al 1942 si tennero le assemblee comunali, erano il teatro dei processi alle streghe.

La Torre comunale oltre al pianterreno ha cinque piani di cui l'ultimo accoglie la « campana di consiglio » e un locale sotterraneo, il « fondo della torre ». Il 4. piano che ha le finestre un po' pi  grandi del terzo, si trova sopra i tetti delle case vicine. Qui si interrogavano gl'imputati che ammettevano le colpe loro attribuite solo con la tortura. In questo locale si era tanto lontani dalla piazza e dal pubblico che si poteva sottoporre i « rei » a qualsiasi tortura senza che le loro grida fossero udite da fuori.

Il locale sottoterra della torre, munito solo di un piccolo spiraglio e di una porta pesantemente ferrata, serviva per rinchiudere i rei ostinati. Nei locali a pianterreno e del primo e secondo piano del municipio si rinchiudevano gli « inquisiti », che spesso erano parecchi. Uno di questi vani al primo piano ha mantenuto il nome di « stanza delle streghe ». In un locale comunicante dove i giudici si davano il cambio, si svolgevano i tormenti di lunga durata per i quali servivano attrezzi speciali.

3. La procedura

a) Premesse per la cattura

Gli statuti del 1550 (libro II, 3) prescrivevano che in casi di « maleficio » si procedesse « per accusa denontiatione, o sia inquisitione ». Nei processi alle streghe, appena il giudice era a conoscenza di certi indizi inquisiva, indagava subito circa la colpevolezza dell'indiziato. La legge glielo permetteva e imponeva. La formula di giuramento del podestà (statuti del 1550, I, 1) recita al riguardo: « Parseguitarete, et parseguitare farete, heretici, assassini, robatori de strade, ... falsi spenditori di false monete, incantatori ».

Una persona poteva considerarsi indiziata e quindi perseguibile da parte del giudice se sul suo conto correivano anche solo voci vaghe, se essa o la sua famiglia erano malfamate, se in un processo essa veniva « nominata come maestra » (l'arte delle streghe si imparava !), come collaboratrice, come possibile strega o se era affetta di una malattia mentale che sia il popolo sia le autorità non erano in grado di considerare tale.

Erano considerati indizi gravi la « fuga del reo » quand'era ricercato, lo « stare nascosto », il non rispondere durante l'interrogatorio, l'essere sorpresi « in aperta bugia o in evidente contraddizione, vacillazione o variazione, massime sopra di un proprio suo fatto ». Questi indizi bastavano, rendevano inutili l'interrogazione di testi e la ricerca del corpo del delitto.

b) L'interrogazione dei testi e la cattura

Raccolti gli indizi si convocavano e interrogavano i testi le cui deposizioni venivano registrate perché facevano poi parte della sentenza. Se gli indizi erano confermati si procedeva all'arresto del reo che avveniva in modo quanto mai... solenne. Vi erano di regola presenti il Consiglio al completo in qualità di tribunale inquisitore, il cancelliere e l'autorità amministrativa composta del decano e dei due consoli. Durante l'interrogatorio dell'inquisito era di nuovo presente tutto il tribunale. Se necessario si chiamavano anche i testi per un confronto col reo.

Qualche storico vuole aver trovato in atti di processi a streghe anche dei casi di autoaccusa. A Poschiavo ciò non è mai avvenuto. « Le veramente diffamate non si sarebbero mai presentate da sé al giudice per accusarsi di un delitto cui sapevano benissimo non essere incorse ». ⁷⁾ Negli atti poschiavini si trovano invece, accanto alle spesso recise e ripetute dichiarazioni di non aver commesso il fatto loro attribuito, ammissioni di piccoli reati ». ⁸⁾

⁷⁾ Cfr. G. Olgiati, *Lo sterminio delle streghe nella Valle Poschiavina*, Poschiavo 1955, 122.

⁸⁾ Cfr. ad es. la terza parte della sentenza del 19 giugno 1700 riprodotta parzialmente alla lettera l.

c) *La ricerca del bollo*

Il bollo, un neo in qualunque parte del corpo, era non solo un indizio ma una prova sicura che gl'inquisitori avevano a che fare con una strega.

La responsabilità del ricercatore del bollo era evidentemente grave. Per questo il Consiglio chiamava per tale « ricerca » uno specialista, un perito che prima di compiere il suo lavoro doveva giurare di indicare come bollo solo il segno con cui il demonio contraddistingueva le sue vittime. Come esperto si chiamava di regola il boia il cui nome viene spesso fatto negli atti. Un simile perito di Toglio in Valtellina depose in un processo del 1675: « ... nella testa posso dire per il mio giuramento che tale segno è simile come ho trovato ancora ad altri, che è segno evidente del diavolo, che è il bollo; et questo affermo per il mio giuramento ». Si tagliavano dunque i capelli agli indiziati, e si cercava il bollo anche nelle parti intime, dove lo si trovava immancabilmente. Il giuramento del perito, persona sprovvista di ogni cultura ed educazione, valeva per il giudice quanto la legge. Nei casi dubbi si ricorreva a un ago che si spingeva nel bollo, macchia o sporgenza della pelle. Se forandolo non usciva sangue, il bollo c'era con certezza assoluta. Negli atti dei processi tale ago è spesso disegnato nella sua grandezza naturale; e una lineetta indica quanta parte di esso era stata infissa nel corpo del reo.

d) *La tortura*

Abbiamo già detto che a Poschiavo nessun imputato di stregoneria ammise spontaneamente reati (che non poteva aver commesso). Siccome nelle deposizioni dei testi e nel bollo i giudici, seguendo un uso non solo locale ma generale, erano autorizzati a vedere non solo indizi ma prove, il problema che loro si poneva in un ulteriore tempo era il seguente: strappare al reo piena e totale confessione, ciò che riusciva solo con la tortura.

Gli statuti del 1550 (II, 33) prescrivono di « torturare et mettere alla tortura » ma non indicano i mezzi e sistemi da adottare o limiti dal letto del tempo. Gli statuti del 1757 sono più precisi su questi punti. Dopo venti ore di digiuno l'inquisito non confesso, condotto nel locale della tortura dove vedeva almeno in parte gli attrezzi con cui si tormentava, veniva esortato a confessare. Se ciò non avveniva, lo si spogliava, lo si copriva con una apposita camicia, gli si legavano le mani sulla schiena e le gambe e si elevava con un'apposita corda. Tirato in alto, le braccia spesso gli si slogavano. L'elevazione era « alta o bassa, lenta o frettolosa, ad arbitrio della Drittura, secondo la qualità meno o più urgente degli indizij ed atrocità del delitto, secondo la maggiore o minore robustezza e il sesso... per un'ora alla più longa ». Spettava al giudice decidere se dare degli « squassi » alla corda che « se il delitto fosse delli atroci tra i quali la stregheria sommamente indiziata », si potevano ripetere. Ai piedi del torturato si appendevano pesi e gli si versava acqua « giù per le spalle ». Confessando l'inquisito durante la tortura, veniva « abbassato, lasciato in riposo per 24 hore dopo raggiustati li brazzi ed indi esaminato di nuovo al banco della Ragione ».

Confessare durante la tortura e revocare dopo di questo ogni cosa di-

chiarata, solo per sottrarsi agli atroci tormenti, era pane quotidiano. Ma se i torturati resistevano — ci sono al riguardo esempi veramente ammirevoli — la «giustizia» era altrettanto costante e insistente. Una donna nel 1672 venne torturata dall'8 marzo al 18 maggio ossia per ben 70 giorni, fino al momento in cui spirò!⁹⁾

Per seguire «i buoni costumi e le consuetudini approbate» sotto i piedi degli inquisiti si accendevano candele, e nel loro povero corpo martoriato si infiggevano grossi aghi. Tra una levata e l'altra poi l'inquisito non aveva pace. In un atto del 1672/73 si legge: «Che si deva non lasciarlo dormire né di né notte». Tra le varie levate la tortura continuava con l'ago, e le gambe e le braccia dell'inquisito erano strette in «ceppi»; oppure lo si faceva sedere per ore su un cavalletto tagliente. Talvolta i ceppi rimanevano alle membra anche durante le levate.

e) *La confessione*

Trovato il bollo e constatato così che l'imputato era «veramente affetto di stregoneria, il giudice non si accontentava di strappargli una totale confessione circa i capi d'accusa. Voleva anche sapere chi gli avesse «insegnato il mestiere». A ogni imputato si poneva perciò continuamente la domanda: «Chi vi ha insegnato?». Una donna processata nel 1673 rispose: «Ve lo direi se lo sapessi, ma io non ho imparato nulla di male... Ho detto la verità, ma non la volete intendere... Da nessuno ho imparato cose cattive... Non posso far torto a nessuno. La mia coscienza non me lo permette».

Da un processo ne potevano nascere parecchi altri. Bastava qualche nome pronunciato da un reo. Siccome la giustizia non voleva colpire solo singole persone ma la stregoneria come tale per stroncarla, si dava un'immensa importanza alle dichiarazioni delle torturate circa i loro «maestri».

L'inquisitore insisteva anche sulla questione dei complici. Siccome i tormenti erano infiniti sia dal lato dei mezzi che della durata, gli imputati finivano col «confessare» indicando naturalmente persone di loro conoscenza, amiche o nemiche, spesso anche già morte per evitare un confronto davanti al giudice, o persone pregiudicate o di umili condizioni e quindi indifese nell'ambito della società. L'Olgiati scrive in merito: «Quasi tutti i nominati appartengono al ceto dei contadini, gente del popolo minuto, senza relazione o aderenza colle famiglie dei maggiorenti. Sarebbe di fatti stato un atto inconsulto da parte di un povero inquisito il voler macchiare il nome di una famiglia dei magnati». ¹⁰⁾ Dagli atti risulta però che ogni tanto si faceva anche il nome di persone della classe dirigente, di ufficiali comunali e di loro congiunti. In simili casi l'imputato badava ad aggiungere alla «nomina» di non aver constatato lui stesso tale complicità, di averne sentito parlare dal demonio.

La «nomina», che era una diffamazione, costituiva con la mala fama, le malattie non riconosciute come tali ecc., indizio e prova di «infezione» per cui come si è detto, un processo ne poteva provocare degli altri.

⁹⁾ Cfr. Olgiati, l. c., pg. 29.

¹⁰⁾ Cfr. Olgiati, l.c. pg. 106.